

Verbale assemblea associativa A.C.S. ANTEAS APS del 18 novembre 2022



L'anno **2022** il giorno **18** del mese di **novembre**, alle ore **16.30** presso il **Saloncino CISL – Via Trento, 42 – Foggia** si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione **A.C.S. ANTEAS APS– FOGGIA** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamenti al D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore)

Assume la presidenza dell'Assemblea la Prof.ssa **Giuseppina d'Addetta**, verbalizza il Sig. **Giuseppe Santelia**.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 35 soci su n° 42 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs 117/2017 (codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare lo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e all'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe Santelia

Il Presidente

Giuseppina d'Addetta

2207
Dante

~~For Unstamped Tickets~~

[Handwritten signature]

A.C.S. - A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA

Amicizia – Cultura - Socializzazione

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà

Associazione promozione sociale

STATUTO

Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia alla Via Amm. Da Zara n.7, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "A.C.S.-A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune di Foggia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

"A.C.S.-A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA" è un'associazione non riconosciuta e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "A.C.S.-A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L'associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.

Art. 4. L'associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di

articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede "A.C.S.-A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi dell'Associazione nazionale.

VALORI E FINALITA' SOCIALI

Art.6. L'associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale e non persegue fini di lucro. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

Art. 7. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

Art. 8. L'associazione si propone, inoltre, di:

- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
- promuovere le relazioni intergenerazionali;
- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli, secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale;
- promuovere anche attività culturale, come, fra l'altro, la creazione la diffusione dell'università della terza età.

ATTIVITA' SOCIALI

Art. 9. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare accompagnare le persone non autosufficienti presso uffici o enti pubblici e privati, presso strutture ospedaliere o cliniche per motivi di salute, portare medicinali a domicilio, sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti.
- b. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare corsi di educazione alla legalità, prevenzione e contrasto del bullismo, delle dipendenze ivi inclusa la ludopatia, prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili, riscoperta dei vecchi mestieri, promozione della legalità e della pace, promozione dei diritti umani e delle adozioni internazionali.
- c. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare organizzare e gestire attività di carattere culturali, artistiche e ricreative, valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale, diffondere il volontariato tra le nuove generazioni.
- d. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. a), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare organizzare il turismo sociale, promuovere la cooperazione allo sviluppo e al commercio equo solidale, promuovere e gestire alloggi sociali.

Art. 10. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; inoltre può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

Art. 11. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 12. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

SOCI

Art. 13. Tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta possono diventare soci dell'associazione, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari "A.C.S.-A.N.T.E.A.S. APS FOGGIA", senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

Art. 14. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

- a. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato entro 60 giorni potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
- b. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- c. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
- d. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- e. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- f. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.
- g. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
- h. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 15. I soci dell'associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere parte e votare alle Assemblee;

finanziaria
Giuseppina d'Adda

- d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi ANTEAS solo soci persone fisiche in regola con il tesseramento.

I soci dell'associazione sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 16. La qualifica di Socio si perde per:

- a) morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti e/o di un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell'associazione, dell'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari, dell'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La perdita della qualità di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'associazione.

VOLONTARI

Art. 17. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

riservato

Esclusione di addebito

SOSTENITORI

Art. 18. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 19. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 20. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei Conti, laddove eletto;
- e) Il Collegio dei Garanti, laddove eletto.

Art. 21. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Non può essere nominato componente degli organi dell'associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ad eccezione, nel caso, di quella del Revisore dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.

- L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali da almeno tre mesi per l'anno in corso.
- L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
- L'Assemblea dei soci si riunisce entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della prima convocazione, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
- All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 23. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Giuseppe D'Addato
Giuseppe D'Addato

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le votazioni sono palesi e normalmente per alzata di mano; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.

Art. 24. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. Discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale; l'eventuale bilancio sociale, quando previsto dalla legge nonché il bilancio preventivo.
- b. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
- c. Approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e. Eleggere e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- f. Eleggere e revocare, quando previsto, il Revisore dei Conti;
- g. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti, determinandone previamente il numero dei componenti;
- h. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell'associazione partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Regionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;

- i. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- k. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- l. Decidere di chiedere al Consiglio Nazionale ANTEAS, qualora l'associazione risulti carente nella composizione dei dirigenti, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza;
- m. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
- n. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;
- o. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- p. Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c), d), di cui all'art. 16.
- q. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'associazione e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unici Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per

firmare
Giuseppe d'Adda

ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
6. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
7. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico ha i seguenti compiti:

- a. Eleggere tra i propri componenti e revocare il presidente;
- b. Eleggere tra i propri componenti e revocare il vice presidente;
- c. Eleggere e revocare il tesoriere e il segretario;
- d. Coordinare i lavori e l'azione dell'associazione e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
- e. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- f. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- g. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale qualora previsto per legge nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- h. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- i. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
- j. Assumere e licenziare eventuali collaboratori fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; poter stipulare contratti e convenzioni;
- k. Ratificare o respingere, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- m. Conferire procure generali e speciali.
- n. Proporre all'assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- o. Deliberare in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 27. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

IL PRESIDENTE

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

- 1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati quadriennali.
- 2. Il Presidente ha la facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

Giuseppina d'Addato Finanze

3. Presiede alla direzione dell'associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
5. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
6. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
7. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente o ai consiglieri con procura generale o speciale.
8. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

IL TESORIERE

Art.29. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 30. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e al Registro dei volontari.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31. Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397,

comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Al Revisore legale dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione.

COLLEGIO DEI GARANTI

Giuseppe d'Adda

Art. 33. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

1. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.
2. Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
3. I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

INCOMPATIBILITA'

Art. 34. Il Presidente dell'associazione è incompatibile:

- a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
- c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'associazione è immediata nel momento in cui si verificano.

PATRIMONIO

Art. 35. Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In casi di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 37. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Quote associative dei soci;
- b. Contributi dai privati;
- c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. Contributi da organismi internazionali;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'associazione nei termini di legge;
- g. rendite patrimoniali;
- h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 38. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

1. Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato

patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo o, in mancanza, del Revisore dei Conti. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,000 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di controllo o, in mancanza, del Revisore dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

LIBRI SOCIALI

Art. 39. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 40. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 41. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 42. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 43. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e alle loro eventuali variazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppe D'Adda
finestre

